REGOLAMENTO (CE) N. 684/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [6] è stato recentemente modificato dal regolamento (CE) n. 493/1999 [7], conformemente alla decisione adottata nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio di determinare il dazio addizionale in base al prezzo cif all'importazione; che l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6 devono essere modificati in conformità con la suddetta decisione;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 4, paragrafo 2, è soppresso;

2) all'articolo 6, i termini «fissati nell'allegato I» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 25 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.
[3] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[4] GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[5] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[6] GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.
[7] GU L 59 del 6. 3. 1999, pag. 15.